

STATUTO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI VETERINARI DELLA LOMBARDIA

TITOLO I DELLA FEDERAZIONE

Art.1

E' costituita la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della Lombardia, della quale fanno parte gli Ordini dei Veterinari della Regione stessa.

Art.2

La Federazione ha sede presso un Ordine Provinciale, attualmente in Milano presso l'Ordine dei Medici Veterinari in via Bronzino 6.

Gli Ordini componenti la Federazione Regionale determineranno con provvedimento collegiale le norme e l'entità relative agli oneri per il funzionamento della Federazione.

La durata della Federazione è illimitata.

TITOLO II DEI COMPITI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Art.3

La Federazione non ha fini di lucro.

Compiti della Federazione Regionale sono:

- a. vigilare, sul piano regionale, alla conservazione e difesa del decoro professionale e della indipendenza della professione in accordo con quanto indicato nel Codice deontologico e con le norme sanitarie della professione del Medico Veterinario;
- b. studiare i problemi professionali ed organizzativi soprattutto riferiti alle esigenze ed alle caratteristiche della Regione e proporre le soluzioni;
- c. promuovere e coordinare tutte le iniziative atte a sviluppare una efficace azione culturale veterinaria e di aggiornamento sul piano regionale;
- d. sviluppare e mantenere, nel quadro delle linee generali della F.N.O.V.I. (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) rapporti con l'Università, gli organi politici e amministrativi della Regione, onde

- collaborare allo studio, alla elaborazione ed alla attuazione di tutti quei provvedimenti che possono comunque avere interesse per la professione veterinaria, per l'assistenza e la sanità;
- e. designare i rappresentanti della Federazione Regionale presso commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale e nazionale;
 - f. collaborare con la F.N.O.V.I. per l'espletamento dei compiti dalla stessa devoluti mantenendo all'uopo stretti rapporti con la Presidenza e con il Comitato Centrale di detto organo;
 - g. esaminare ogni e qualsiasi problema di interesse professionale, scientifico, assistenziale, previdenziale, fiscale ed organizzativo che ciascun Ordine intenda discutere, onde propugnare idonee azioni per le soluzioni auspiccate;
 - h. coordinare e, per quanto possibile, uniformare le iniziative degli Ordini, sia nell'espletamento dei compiti ad essa conferiti dalla legge, sia per quanto concerne attività facoltative, quando sussista un comune interesse professionale e deontologico;
 - i. promuovere intese tra gli Ordini dei Veterinari della Regione Lombardia e delle altre Regioni circa l'applicazione delle convenzioni nazionali o a carattere regionale e provinciale, nel rispetto della legge istitutiva e delle disposizioni emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, promuovere analoghe intese circa la formulazione e l'applicazione di convenzioni con eventuali strutture regionali del Servizio Sanitario Nazionale;
 - j. trattare tutte le questioni e le problematiche inerenti la professione veterinaria;
 - k. curare l'informazione periodica e l'aggiornamento dei Medici Veterinari mediante l'organizzazione di eventi formativi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e/o regionale in materia di educazione continua in medicina e sviluppo professionale continuo.

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

ART.4

Per entrare a far parte della Federazione Regionale gli Ordini Provinciali dei Veterinari devono:

- fare richiesta al Consiglio Direttivo Regionale condividendo gli ideali e gli scopi della Federazione;
- essere accolti dal Consiglio Direttivo Regionale, il quale si pronuncia in merito all'ammissione con propria deliberazione;
- corrispondere la quota dell'anno in corso.

ART.5

Cessano di fare parte della Federazione:

- gli Ordini Provinciali che abbiano comunicato per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio Direttivo Regionale l'intenzione di non fare più parte della Federazione;
- gli Ordini Provinciali che abbiano omesso di pagare la quota per l'anno in corso;
- gli Ordini Provinciali nei confronti dei quali il Consiglio Direttivo Regionale abbia pronunciato, con deliberazione motivata, l'esclusione dalla Federazione per i seguenti motivi:
 - * inosservanza delle disposizioni dello statuto e delle delibere degli organi della Federazione Regionale;
 - * arrecare in qualunque modo danni morali o materiali alla Federazione.

TITOLO IV DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Art.6

Gli Organi della Federazione Regionale sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Presidente

ASSEMBLEA REGIONALE

Art.7

L'Assemblea Regionale è composta dai Consiglieri degli Ordini, i quali ne fanno parte di diritto dal momento della proclamazione della loro elezione nel Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale e sino alla scadenza del mandato.

I componenti dell'Assemblea Regionale durano in carica per il triennio per il quale sono stati eletti presso il rispettivo Ordine Provinciale, salvo che il Consiglio Direttivo dell'Ordine stesso sia stato sciolto a norma dell'art. 6 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 o sia stato rinnovato a norma dell'art.22 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221. In questo caso entrano a far parte dell'Assemblea i nuovi eletti.

Art.8

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando vi intervenga un numero di componenti che rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto ad intervenire; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale. La seconda convocazione può essere fissata almeno due giorni dopo la data della prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei componenti l'Assemblea stessa o da un terzo del Consiglio Direttivo, con istanza motivata e con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica/PEC/ telefax almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea può riunirsi anche fuori dalla sede della Federazione purché nell'ambito del territorio italiano.

I partecipanti all'assemblea possono farsi rappresentare mediante delega iscritta solo da un altro Consigliere dell'Ordine o da altra persona comunque legittimata ad intervenire. Sono ammesse le deleghe in numero non superiore ad una per ciascun partecipante all'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in loro assenza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente nomina un segretario in caso di assenza del Segretario del Consiglio Direttivo Regionale. Spetta al Presidente verificare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art.9

Compiti dell'Assemblea sono:

- a. stabilire direttive generali per lo svolgimento dei compiti devoluti alla Federazione Regionale, a norma dell'art.3 del presente statuto;
- b. approvare il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo, nonché la relazione annuale del Presidente;
- c. fissare la quota associativa a carico degli Ordini Federati che provvederanno a riscuoterla sulla base del numero dei propri iscritti e a versarla, quindi, alla Federazione Regionale;
- d. deliberare sulle modifiche allo statuto su proposta della stessa assemblea, del Consiglio Direttivo Regionale o sulle modifiche

- eventualmente richieste dalla Regione o rese opportune da particolari esigenze;
- e. deliberare su qualsiasi argomento che, nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto, sia sottoposto al suo esame.

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Art.10

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un numero variabile di consiglieri.

Ogni triennio la Federazione Regionale indicherà a ciascun Ordine Provinciale il numero dei Consiglieri che il Consiglio dell'Ordine stesso dovrà designare quali rappresentanti dell'Ordine in seno alla Federazione Regionale.

L'indicazione di cui sopra avverrà secondo i seguenti criteri:

- a. gli Ordini Provinciali dovranno essere rappresentati da:
- 1 consigliere nel caso il numero degli iscritti sia compreso tra 1 e 500
 - 2 consiglieri nel caso il numero degli iscritti sia compreso tra 501 e 1000
 - 3 consiglieri nel caso il numero degli iscritti sia superiore a 1000;
- b. ogni Ordine non potrà essere rappresentato nel Consiglio Direttivo della Federazione Regionale con più della metà dei componenti il Consiglio Direttivo della Federazione stessa.
- c. Qualora un Ordine sia rappresentato da un solo Consigliere, questo sarà il Presidente od un suo delegato;
- d. I Consiglieri da eleggere nel Consiglio Direttivo Regionale debbono in ogni caso essere Consiglieri dei rispettivi Ordini Provinciali;
- e. In caso di impossibilità alla partecipazione di un consigliere, lo stesso potrà delegare alla partecipazione altro Consigliere del proprio Ordine.

Art.11

I componenti del Consiglio Direttivo Regionale durano in carica per il triennio per il quale sono stati eletti presso il rispettivo Ordine Provinciale, salvo che il Consiglio Direttivo dell'Ordine sia stato sciolto, a norma dell'art.6 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n.233, o sia stato rinnovato, a norma dell'art.22 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221;

In questi casi, come nel caso di decesso di un membro del Consiglio Direttivo, si provvederà alla loro sostituzione secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Art.12

Nei casi di cessazione di un intero Consiglio Direttivo Provinciale e di nomina di Commissari, questi, nel medesimo numero di cui all'articolo 10, rappresenteranno temporaneamente l'Ordine in seno al Consiglio Direttivo Regionale.

La loro designazione sarà fatta ufficialmente dalla delegazione commissariale dell'Ordine.

Art.13

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno ogni quattro mesi in seduta ordinaria e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o un terzo dei componenti del Consiglio lo richieda.

La convocazione è fatta con avviso inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica/PEC o telefax almeno dieci giorni prima della data della riunione, salvo casi di particolare urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica/PEC o fax inviati 48 ore prima. Il Consiglio potrà riunirsi in sedi anche diverse da quella della Federazione e anche in modalità di video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i partecipanti, sia consentita l'identificazione dei partecipanti e l'invio di documenti.

Alla riunione del Consiglio Direttivo Regionale, in caso di inserimento nell'ordine del giorno di specifiche problematiche, possono partecipare su richiesta di un Consigliere ulteriori Iscritti al proprio Ordine esperti della problematica in discussione, senza diritto di voto.

Art.14

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo per la elezione delle varie cariche, per la quale occorrono le maggioranze previste dal successivo articolo 16.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale; si vota per scrutinio segreto in caso di deliberazioni concernenti persone.

Le sedute del Consiglio Direttivo Regionale non sono pubbliche.

Art.15

Compiti del Consiglio Direttivo Regionale sono:

- a. svolgere i compiti devoluti alla Federazione Regionale, a norma dell'art.3 del presente Statuto, in stretta osservanza delle direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- b. provvedere all'amministrazione della Federazione Regionale deliberandone le spese, salvo delega al Presidente o ad altro componente dell'esecutivo, entro limiti definiti.

Art.16

Entro la prima decade del mese di febbraio successivo alle elezioni dei Consigli Provinciali nell'ambito di ciascun Ordine, il nuovo Consiglio Direttivo Regionale viene convocato dal componente più anziano di età per procedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario a scrutinio segreto. Per la elezione delle varie cariche è valida la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale.

Qualora dopo due scrutini non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procederà al terzo scrutinio per il quale sarà valida la maggioranza relativa. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di iscrizione all'Albo Professionale.

Art.17

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a. rappresentare la Federazione Regionale, sia nei rapporti interni con la vigente Organizzazione Professionale (F.N.O.V.I., Ordini dei Veterinari, altre Federazioni Regionali degli Ordini dei Veterinari) sia nei rapporti esterni (Autorità pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali, organizzazioni sindacali, organizzazioni culturali, E.N.P.A.V.- Ente Nazionale Previdenza Assistenza Veterinari);
- b. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Regionale e l'Assemblea Regionale;
- c. provvedere all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
- d. vigilare sul buon andamento della Federazione e promuovere iniziative atte alla attuazione dei fini statutari;
- e. redigere la relazione morale;
- f. adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di emergenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo Regionale;

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti ed in tutte le sue attribuzioni dal Vice Presidente. Il Consiglio può delegare parte delle funzioni del Presidente ad un suo componente in via provvisoria.

Art.18

Il Segretario coadiuva il Presidente nel dirigere l'attività degli Uffici, sorvegliandone il regolare andamento di cui risponde nei confronti del Presidente stesso e del Consiglio Direttivo Regionale.

Svolge le funzioni di Segretario nelle adunanze dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo Regionale; cura la compilazione dei relativi verbali, la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni ed il funzionamento dell'archivio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente del Consiglio Direttivo Regionale meno anziano di età, che non sia il Tesoriere.

Art.19

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in dotazione e degli altri valori di proprietà della Federazione Regionale.

Tutte le somme disponibili devono essere depositate su di un conto corrente bancario presso un Istituto prescelto dal Consiglio Direttivo Regionale.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate della Federazione Regionale, paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati spediti dal Presidente e controfirmati dal Segretario; è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Il tesoriere sovrintende agli uffici finanziari della Federazione Regionale; assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni altra struttura sussidiaria che si rendesse utile istituire, dà al Presidente ed al Consiglio Direttivo Regionale ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del bilancio preventivo; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e compila la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente.

Essi vengono sorteggiati tra i nominativi segnalati dagli Ordini della Regione, in numero di uno per ogni Ordine, purché facenti parte del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio dell'Ordine.

Art.21

Ai lavori del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano i componenti effettivi; solo in caso di assenza o impedimento di uno di tali componenti subentra il componente supplente.

Se nel corso del triennio, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si riducono, per qualsiasi causa, a meno di tre, si procede al sorteggio dei membri da rimpiazzare secondo le modalità dell'articolo 20, 2° comma.

Art.22

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti controllare la regolarità dell'amministrazione finanziaria della Federazione Regionale, vigilare sulla tenuta della contabilità relativa, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Federazione Regionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige relazione degli accertamenti effettuati su apposito libro dei verbali e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo Regionale.

TITOLO V

PATRIMONIO E BILANCIO

Art.23

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- dalle quote annuali versate dagli Ordini dei Veterinari ;
- dagli interessi e rendite dei fondi costituiti dalle quote;
- dalle sovvenzioni ricevute;
- da ogni altra risorsa e dai beni comunque acquistati dalla Federazione.

ART.24

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo Regionale provvede alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data di avviso di convocazione il rendiconto economico e finanziario verrà depositato presso la sede della Federazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

ART.25

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni.

Ai fini di quanto disposto dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460:

- è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- è prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione;
- è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;
- sono previsti l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- si intende intrasmissibile la quota o contributo associativo. La stessa non è rivalutabile.